



COMUNE DI OTRANTO

Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI – SEGNALETICA ED IMPIANTI
PUBBLICITARI**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 8 del 22.03.2010**

INDICE

TITOLO I DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I CRITERI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento*
- Art. 2 – Classificazione del Comune*
- Art. 3 – Gestione del servizio*

CAPO II PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

- Art. 4 – Criteri generali*
- Art. 5 – La pubblicità esterna*
- Art. 6 – Gli impianti delle pubbliche affissioni*

TITOLO II IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 7 – Oggetto dell'imposta*
- Art. 8 – Soggetto passivo*
- Art. 9 – Tipologie pubblicitarie*
- Art. 10 – Divieti di installazione e forme pubblicitarie non consentite*
- Art. 11 – Violazioni - sanzioni*
- Art. 12 - Disciplina per il rilascio delle autorizzazioni*
- Art. 13 – Commisurazione dell'imposta*
- Art. 14 – Denuncia e versamento dell'imposta*
- Art. 15 – Riduzione dell'imposta*
- Art. 16 – Esenzione dall'imposta*

TITOLO III SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 17 – Finalità*
- Art. 18 – Gestione del servizio*
- Art. 19 – Svolgimento del servizio*
- Art. 20 – Diritto sulle pubbliche affissioni*
- Art. 21 – Riduzione del diritto*
- Art. 22 – Esenzione dal diritto*

TITOLO IV SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO

- Art. 23 – Tipologie*
- Art. 24 – Segnali verticali*
- Art. 25 – Modalità di installazione dei segnali turistici e di territorio*
- Art. 26 – Modalità di installazione nel Centro Storico dei segnali turistici e di territorio*
- Art. 27 – Divieti*
- Art. 28 – Adempimenti dell'ufficio competente*
- Art. 29 – Modifica, rinnovo e revoca dell'autorizzazione*
- Art. 30 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione*
- Art. 31 – Sanzioni*
- Art. 32 – Norma transitoria*

TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 33 – Tariffe*
- Art. 34 – Rimborsi*
- Art. 35 – Accertamenti, sanzioni, interessi e riscossione coattiva*
- Art. 36 – Norme finali e di rinvio*
- Art. 37 – Entrata in vigore del regolamento*

TITOLO I

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

CRITERI GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997, nonché conformemente alle norme contenute nel D.Lgs. n. 507/1993, nella L. n. 296/2006 e nel D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, l'installazione di segnaletica e di impianti pubblicitari.
2. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 Classificazione del Comune

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune di Otranto appartiene alla *quinta classe*.
2. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con apposita deliberazione. Contestualmente dovranno essere modificate le tariffe, nei termini di legge previsti.

Art. 3 Gestione del servizio

1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, è effettuata mediante gara d'appalto tra i soggetti aventi i requisiti di legge.
2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e/o funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui all'art. 113/bis del D.Lgs. 267/2000, ovvero in concessione.
3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507.
4. Nel caso di gestione in concessione tutte le imputazioni fatte all'ufficio in questo regolamento devono essere riversate sul concessionario mediante specifica norma del capitolato di concessione ed a lui spettano le funzioni ed i poteri di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 507/1993.
5. L'Ufficio tributi provvede a vigilare, anche per mezzo di ispezioni, sulla regolare gestione del servizio e sull'adempimento da parte del concessionario delle obbligazioni convenzionalmente assunte.

CAPO II

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 4 Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari, da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 e dal presente regolamento.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 9 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 6.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione della Giunta Comunale, entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dell'Area Tecnica e del Comando di Polizia Municipale.
5. Il Piano Generale degli Impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.
6. Nelle more di approvazione del piano generale di cui al presente articolo non possono essere rilasciate autorizzazioni neppure in forma provvisoria.

Art. 5 La pubblicità esterna

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
2. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per l'installazione, autorizzata dal Comune e previo nullaosta tecnico dell'ente proprietario, di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali e provinciali, od in vista di esse:
 - a. le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 8. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
 - b. le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
 - c. le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate sia a quelle degli edifici sui quali devono essere installati, sia alle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
3. Il piano comprende:
 - a. la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o nella disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
 - b. la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
 - c. i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.
4. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, compete l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità che non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 6 Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 2008, penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da n. 5.496 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq 550, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq 18 per ogni mille abitanti.

- 3.** La superficie destinata alle pubbliche affissioni non può essere superiore a mq. 500, con la possibilità di un ulteriore incremento del 10%, pari ad una superficie totale di mq. 550.
- 4.** La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:
- a. mq 55, pari al 10% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - b. mq 192, pari al 35%, è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
 - c. mq 303, pari al 55% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati.
- 5.** Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
- a. vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b. standardi porta manifesti;
 - c. posters per l'affissione di manifesti;
 - d. tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - e. superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, transenne para-pedonali e da altre strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - f. armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
 - g. altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.
- 6.** Gli impianti sia pubblici, privati o sponsorizzati dovranno recare in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Otranto - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto o concessione.
- 7.** Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 10 del presente regolamento.
- 8.** L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 10 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
- 9.** Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
- a. la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 4;
 - b. l'ubicazione;
 - c. la tipologia secondo quanto previsto dal comma 5;
 - d. la dimensione ed il numero di fogli, indicando la dimensione, che l'impianto contiene;
 - e. la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
- 10.** Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
- 11.** La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre e che entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
- 12.** Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

TITOLO II IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 7 Oggetto dell'imposta

1. In via generale, è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a. I messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b. I messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c. I mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 8 Soggetto passivo

1. L'imposta è dovuta da colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce, o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 9 Tipologie pubblicitarie

1. Le tipologie pubblicitarie sono classificate in:
 - a. *pubblicità ordinaria*. Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non compreso nelle altre categorie pubblicitarie. È compresa in questa fattispecie anche la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
 - b. *pubblicità effettuata con veicoli*. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno dei veicoli in genere, di uso pubblico o privato. È compresa in questa fattispecie anche la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto.
 - c. *pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni*. Pubblicità effettuata per conto proprio o altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di sistemi luminosi, o a proiezione luminosa, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. È compresa in questa fattispecie anche la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose, con schermi o pareti riflettenti.
 - d. *pubblicità varia*. Pubblicità effettuata mediante:
 - striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, manifestini;
 - palloni frenati e simili;
 - distribuzione, anche con veicoli di volantini o di altro materiale pubblicitario o persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
 - apparecchi amplificatori e simili.
2. Per le definizioni relative ai mezzi pubblicitari e alle modalità di svolgimento della pubblicità di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, si rinvia alle disposizioni del D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 Divieti di installazione e forme pubblicitarie non consentite.

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso della Soprintendenza ai monumenti e belle arti previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 42/2004.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui al D.Lgs. 42/2004, nell'area antistante il cimitero comunale, sugli edifici adibiti a chiese o luoghi di culto, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità.
3. Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
4. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso di immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma, può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui all'art. 134 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada emanato con il D.P.R. 16/12/1992, n. 495.
5. All'interno del centro storico non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alla delimitazione del centro storico prevista nel Piano Generale degli Impianti.
6. Su tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità con lancio di manifestini ed oggetti, lo spargimento di materiale pubblicitario di qualsiasi natura e genere;
7. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

Art. 11 Violazioni – sanzioni

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento è punito con le sanzioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12 Disciplina per il rilascio delle autorizzazioni.

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, è di competenza del Dirigente della Polizia Municipale, sentito il Dirigente dell'Area Tecnica, al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma;
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Dirigente della Polizia Municipale, sentito il Dirigente dell'Area Tecnica, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda all'Amministrazione Comunale in originale, allegando:
 - a) una autodichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità

alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

- b) un bozzetto in triplice copia od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
- c) una planimetria in triplice copia con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;
- d) il nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;
- e) una scheda riportante i dati stabiliti dalla disciplina generale di inserimento degli impianti pubblicitari secondo le modalità stabilite dal Piano Generale degli Impianti.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autocertificazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

4. L'ufficio istruisce la richiesta ed entro 30 giorni concede o nega l'autorizzazione. Nei casi non regolamentati dal Piano Generale degli Impianti l'ufficio istruisce la richiesta acquisendo entro 30 giorni i pareri tecnici necessari. L'istruttoria accompagnata da una breve relazione del responsabile sarà sottoposta al vaglio della Giunta Comunale per l'eventuale richiesta di autorizzazione in deroga. Ottenuta l'autorizzazione il Dirigente nel termine di 30 giorni rilascerà l'autorizzazione o emetterà provvedimento di diniego all'istallazione del mezzo pubblicitario.

5. La pubblicità effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'Ufficio di Polizia municipale, previo pagamento dell'imposta dovuta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

Art. 13 Commisurazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità, di norma, si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti. L'imposta relativa alle affissioni dirette sugli impianti ad esse destinate è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Solo per i mezzi bifacciali, le due superfici vanno considerate separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

5. Per gli impianti concessi a terzi l'imposta pubblicitaria insieme ad eventuali canoni di concessione e/o locazione e all'imposta per l'occupazione del suolo pubblico è calcolata sulle superfici potenzialmente utilizzabili e non all'effettivo utilizzo del mezzo e verrà versata in modo anticipato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 14 Denuncia e versamento dell'imposta

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 8 del presente regolamento, a seguito del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del presente regolamento e prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi, su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, in cui devono essere indicate le caratteristiche, le quantità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modifica dell'imposizione.

3. La dichiarazione di pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano variazioni degli elementi dichiarati che comportino la modifica dell'ammontare

dell'imposta. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento e sempreché non venga presentata denuncia di cessazione entro lo stesso termine.

4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui all'art. 9, comma 1, lett. a), b) e c) del presente regolamento si presume effettuata con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le fattispecie alla lettera d) del predetto art. 9, comma 1, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

5. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Per la pubblicità relativa a periodo inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37.

Art. 15 Riduzione dell'imposta

1. Sono previste riduzioni concernenti l'imposta comunale sulla pubblicità, per gli eventi di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 16 Esenzione dall'imposta

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta tutte le fattispecie di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 507/1993.

2. I soggetti di cui al citato art. 17, comma 1, lettera h), prima di effettuare l'esposizione del mezzo pubblicitario, devono presentare all'Ufficio Tributi idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

TITOLO III SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 17 Finalità

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi Impianti a ciò destinati, ad eccezione di quelli indicati nell'art. 6, comma 3 lett. c, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, e nella misura stabilita dal precedente art. 6, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

3. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

4. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi ad essi destinati dal precedente art. 6. Tale fattispecie è classificata, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma primo del precedente art. 12.

Art. 18 Gestione del servizio

1. La gestione del servizio della materiale affissione e defissione dei manifesti commissionati al servizio comunale delle pubbliche affissioni, nonché della manutenzione ordinaria degli impianti, può essere affidata a soggetti esterni tramite gara d'appalto tra i soggetti aventi i requisiti di legge o mediante affidamento diretto a cooperative sociali.

In quest'ultimo caso saranno assicurate idonee forme di evidenza, in modo da pervenire all'individuazione del contraente che, per organizzazione, mezzi ed offerta economica, possa meglio garantire il servizio.

2. In caso di affidamento esterno del servizio, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, approva il capitolato di appalto per la gestione del servizio stesso.

Art. 19 Svolgimento del servizio

1. Per ottenere il servizio, i soggetti interessati debbono prenotare l'affissione presentando apposita commissione scritta con l'indicazione del tipo e del numero di manifesti da affiggere, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento del diritto dovuto.

2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.

3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

4. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

5. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

a. per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;

b. per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

6. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico.

7. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

8. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.

9. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.

10. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

11. Nei casi di cui ai commi 9 e 10 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 10 giorni.

12. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale

comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente. L'utente può richiedere il rimborso dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 10 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione.

13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 10 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per commissione.

15. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita. In tal caso il rimborso del diritto compete per il 50% del dovuto.

16. Nell'ufficio affissioni devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

- a. le tariffe del servizio;
- b. l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
- c. il registro cronologico delle commissioni.

Art. 20 Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.

2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce, o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3. Le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 507/1993 e dal presente regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili e non previste in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 21 Riduzione del diritto

1. Sono previste riduzioni concernenti il diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 22 Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal pagamento del diritto tutte le fattispecie di cui all'art. 21, D.Lgs. n. 507/1993.

2. Per i manifesti di cui all'art. 21, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 507/1993, il soggetto richiedente l'affissione gratuita è tenuto a precisare nella commissione la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

3. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui all'art. 21, comma 1, lettera g) D.Lgs. n. 507/1993, il soggetto richiedente l'affissione deve allegare alla commissione copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

TITOLO IV SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO

Articolo 23 - Tipologie

I segnali turistici e di territorio, oggetto del regolamento, si suddividono nelle sottoelencate tipologie:

- turistici
- industriali, artigianali, commerciali
- alberghieri
- territoriali
- di pubblico interesse
- storici e artistici

Articolo 24 – Segnali verticali

I segnali verticali devono essere conformi come dimensioni, formato e colore, ivi compreso quello delle scritte e dei simboli che varia a seconda del colore di fondo del segnale, a quanto determinato dagli artt. 78 e 80 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Articolo 25 – Modalità di installazione dei segnali turistici e di territorio

1. L'installazione dei segnali verticali dovrà avvenire, come disposto dall'art.81 del D.P.R. 495/1992, di norma sul lato destro della strada.

2. I segnali collocati sul lato della sede stradale dovranno avere il bordo a distanza non inferiore a 30 cm e non superiore a 1 m dal ciglio dei marciapiedi o dal bordo esterno della banchina.

Sono consentite distanze inferiori in caso di limitazione di spazio purché il segnale non sporga sulla carreggiata.

In presenza di barriere i sostegni dei segnali potranno essere posti all'esterno e a ridosso delle barriere purché non vi siano esorbitanze rispetto alle stesse.

3. I segnali laterali dovranno essere installati ad una altezza minima di cm 60 e massima di m 2,20 elevabile, lungo le strade urbane, per particolari condizioni, ad una altezza superiore ma non oltre i m 4,50.

Tutti i segnali posti su marciapiedi o percorsi pedonali dovranno avere un'altezza minima di m 2,20.

I sostegni dei segnali, di norma a doppio palo, dovranno avere le caratteristiche dimensionali contenute nel Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.

Ciascun sostegno, inoltre, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. struttura portante in alluminio nei colori che verranno indicati dall'Ufficio Tecnico comunale;
2. ancoraggio dei pali su plinti interrati in calcestruzzo, a garanzia della stabilità e della resistenza alla spinta del vento.

4. Le spese per la fornitura, la collocazione e la manutenzione dei segnali di cui all'art. 22 del presente regolamento sono a carico della persona interessata all'installazione.

Il posizionamento dei segnali, subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni tecniche, che verranno di volta in volta impartite, e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

5. I segnali di indicazione di attività ricettiva, industriale, artigianale e commerciale potranno essere posti in forma singola, come segnali di direzione isolati, solamente sulle strade, che conducono direttamente al luogo indicato.

6. I segnali di attività dovranno, ordinariamente, essere inseriti in appositi impianti con indicazioni omogenee o preferibilmente tali. I punti e le zone di insediamento negli impianti sono determinati nel Piano degli Impianti.

7. Ciascuna attività non potrà essere distinta da più di 4 segnali, nell'ambito territoriale comunale.

8. Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 3 anni, ed è rinnovabile per lo stesso periodo.

9. I segnali collocati in forma autonoma e gli impianti segnaletico informativi di avvio alle zone di attività non dovranno mai compromettere la sicurezza della circolazione da interferire con la restante segnaletica verticale.

Articolo 26 – Modalità di installazione nel Centro Storico dei segnali turistici e di territorio

Nel centro storico si potranno installare solo segnali con le indicazioni turistiche, alberghiere, di pubblico interesse, storico, artistiche e potranno essere posti in posizione autonoma e singola come segnali di direzione isolati o come segnali di localizzazione secondo le modalità e le limitazioni fornite dall'Ente. Per tutte le attività commerciali sopra riportate non potranno essere installati più di due segnali di direzione delle dimensioni di cm 15 x 50.

Non è mai consentita l'installazione di segnali di direzione a ridosso di edifici sottoposti a vincolo storico monumentale, in adiacenza di aree sottoposte a vincolo archeologico, in Piazza Basilica, in Piazza San Pietro, in Piazza Castello e Largo monumento.

Articolo 27 - Divieti

È vietato collocare segnali sui sostegni degli impianti semaforici, su pali di illuminazione pubblica e sugli impianti della segnaletica stradale preesistente.

Nel caso in cui venisse accertato il posizionamento di segnali di indicazione alberghiera, industriale, artigianale, commerciale in assenza di autorizzazione o in contrasto con le disposizioni del presente regolamento o di pregiudizio alla sicurezza della circolazione, il dirigente la Polizia Municipale provvederà a termini di legge.

Articolo 28 – Adempimenti dell'ufficio competente

L'ufficio di Polizia Municipale è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate.

Periodicamente l'ufficio competente verifica la decadenza delle autorizzazioni della durata triennale, così come il posizionamento e lo stato di decoro dei segnali. Nel caso di inosservanza da parte del titolare, si procederà direttamente alla rimozione degli impianti decaduti e non rinnovati, ponendo i relativi oneri a carico del trasgressore.

Articolo 29 – Modifica, rinnovo e revoca dell'autorizzazione

1. Ogni modifica della segnaletica comporterà la presentazione di nuova istanza per il rilascio di nuova autorizzazione. In mancanza del provvedimento espresso di rinnovo dell'autorizzazione, la stessa, decorsi i 3 anni, è scaduta senza necessità di disdetta.

2. L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.

3. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta sia presentata almeno 60 giorni prima della scadenza naturale. La richiesta di rinnovo dovrà contenere gli estremi della autorizzazione originaria. E' sufficiente allegare alla stessa una auto dichiarazione di conferma delle caratteristiche dell'impianto e auto dichiarazione sulla persistenza delle condizioni di stabilità e proseguimento dell'attività manutentiva degli impianti. Se la richiesta di rinnovo non è accolta, il mezzo pubblicitario va rimosso a cura e spese del proprietario.

4. L'autorizzazione è revocata: A) Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; B) Nei seguenti casi: per difformità rispetto all'oggetto della autorizzazione; per mancato rispetto delle condizioni previste nella stessa autorizzazione.

Articolo 30 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;

2. Nel momento in cui l'autorizzazione cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire e ripristinare le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto. In caso di inottemperanza l'Ufficio di Polizia Municipale provvederà nei termini di legge.

Articolo 31- Sanzioni

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, delle affissioni dirette e delle pubbliche affissioni, richiamate o stabilite nel presente regolamento.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del decreto lgs n. 507/93 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da € 103,291 a € 1.032,913. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

4. Per le violazioni relative alla pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le sanzioni previste dall'art.23 del codice della strada D.Lgs. 285/92.

5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità dell'art. 10 del decreto lgs. n. 507/93.

Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

6. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune.

Articolo 32 – Norma transitoria

I segnali preesistenti all'entrata in vigore dell'ordinamento comunale, posti al di fuori dei luoghi indicati, non conformi ai dettami del Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada, nonché del presente Regolamento, obsoleti o eccedenti il numero determinato, dovranno essere rimossi, a cura degli intestatari dell'attività indicata, entro il 31.12.2010. Trascorso inutilmente detto termine i segnali verranno rimossi d'ufficio.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 33 Tariffe

1. Le tariffe previste per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono applicate nella misura stabilita dalla legge ed approvate con delibera di Giunta Comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate anno per anno.
2. Le maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili.
3. Le riduzioni dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono sempre applicate alla tariffa e non sono cumulabili.

Art. 34 Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere il rimborso delle somme versate a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e/o diritto sulle pubbliche affissioni e non dovute con le modalità stabilite nel *Regolamento delle Entrate Comunali* vigente.
2. Non si procede all'esecuzione di rimborsi per importi comprensivi di tributo o diritto ed interessi complessivamente inferiori a € 10,00.

Art. 35 Accertamenti, sanzioni, interessi e riscossione coattiva

1. Per ciò che concerne l'attività di accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e/o del diritto sulle pubbliche affissioni, le sanzioni e gli interessi applicati e le modalità di riscossione coattiva, si rinvia al *Regolamento delle Entrate Comunali* vigente.

Art. 36 Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge nonché le norme regolamentari vigenti.

Art. 37 Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2010.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il previgente "Regolamento per l'applicazione della Tassa sulla pubblicità e sui diritti per le pubbliche affissioni.